

## **DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI**

### **RELAZIONE**

#### **Quadro normativo di riferimento**

Legge 14 gennaio 2013, n. 10, (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

In particolare l'articolo 7, recante titolo "*Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*", oltre a sancire gli alberi monumentali e i boschi vetusti come beni da tutelare, fornisce una loro definizione giuridica univoca a livello nazionale e ne descrive i criteri per l'identificazione, al fine di riconoscere non soltanto il valore della componente ambientale, ma anche il valore delle componenti antropico-culturali e percettive. Inoltre, prevede che le Regioni:

- recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis del citato articolo;

- effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

Stabilisce i criteri per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, i criteri per la redazione e per il periodico aggiornamento di appositi elenchi a livello comunale, regionale e nazionale. Istituisce, altresì, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia che si compone degli elenchi regionali.

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Ha, tra l'altro, incluso nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 2013 anche i boschi vetusti, intesi, questi, come "le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione".

#### **L'ITER**

L'elaborazione del PDL è iniziata nel 2021 su iniziativa dell'Assessorato programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo, che ha curato i primi approfondimenti sull'oggetto.

Successivamente, è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro composto da:

Comando regionale Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna, Enti di gestione delle Aree protette, Comuni e dai rappresentanti dei Settori regionali interessati:

Tutela dell'ambiente ed economia circolare, Fitosanitario e difesa delle produzioni, Patrimonio culturale, Governo e qualità del territorio.

Il testo a cui si è giunti è, dunque, la sintesi dei diversi contributi apportati dagli enti e dalle strutture coinvolti.

## **LE FINALITÀ E IL CONTENUTO DEL PROGETTO DI LEGGE**

La definizione giuridica univoca, la definizione dei criteri per il riconoscimento e per il censimento degli alberi monumentali è stata introdotta dalla legge n. 10 del 2013, sino ad allora in mancanza di una legge statale di riferimento la materia è stata normata da parte delle Regioni in maniera diversa.

L'articolo 7 della citata legge sancisce gli alberi monumentali come beni da tutelare, fornisce una definizione giuridica di albero monumentale e bosco vetusto univoca a livello nazionale e ne descrive i criteri per la loro identificazione.

La Regione Emilia-Romagna, nelle more della legislazione statale, ha disciplinato con la legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 la tutela degli esemplari arborei (singoli o in gruppi, in bosco o in filari) di particolare pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, pertanto, alla luce del quadro legislativo statale suddetto, è emersa la necessità di adeguare la disciplina regionale alla legge n. 10 del 2013 e al decreto interministeriale 23 ottobre 2014 e dare, altresì, attuazione a quanto ivi previsto.

Inoltre, in armonia con il principio dello sviluppo sostenibile e dell'azione ambientale, si è inteso valorizzare e assicurare anche la conservazione di esemplari arborei e boschi, che pur non rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, per il loro interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, richiedono una speciale azione di conservazione. A tal fine la proposta di legge disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'individuazione degli esemplari a cui attribuire lo status di "Albero monumentale regionale" e "Bosco vetusto regionale" e le relative azioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione.

In particolare:

- Gli alberi monumentali sono quegli esemplari arborei, spesso plurisecolari, di notevoli dimensioni, caratterizzati da un aspetto morfologico particolare e che sono spesso associati ad episodi verificatisi nel passato nei pressi delle loro rigogliose chiome: di fatto costituiscono delle eccellenze sia da un punto di vista naturalistico, per la rarità della specie o per l'età dell'esemplare o per il suo valore ecologico, sia da un punto di vista più antropocentrico, in quanto sono stati teatro di eventi storici o testimoni di un tempo passato ormai scomparso in gran parte del territorio regionale emiliano-romagnolo; di fatto costituiscono degli unicum che impreziosiscono il territorio urbano o rurale nel quale sono cresciuti e che non è possibile replicare in nessun modo nel caso in cui scompaiano.

Tali alberi costituiscono anche un forte richiamo turistico in quanto molti cittadini desiderano poter vedere da vicino questi alberi così imponenti e maestosi, spesso ubicati in contesti di pregio paesaggistico e storico come ville o parchi pubblici o privati.

- I Boschi vetusti costituiscono una novità per quanto riguarda il panorama della tutela salvaguardia forestale in Regione Emilia-Romagna in quanto finora non sono mai stati

individuati e salvaguardati dei boschi aventi le caratteristiche naturalistiche dei Boschi vetusti.

Finora i boschi sono stati protetti da regolamentazioni di settore (es. Regolamento forestale n. 3/18) che sono stati impostati soprattutto per poter salvaguardare i boschi allo scopo di garantire la difesa idrogeologica minacciata da un eccessivo sfruttamento per la produzione di biomassa.

I popolamenti forestali, oltre a svolgere una preziosa funzione di difesa del suolo, assolvono anche ad altre funzioni (es. accumulo della risorsa idrica, produzione di ossigeno e assorbimento della CO<sub>2</sub>, ecc.), costituiscono preziosi habitat ed ospitano specie animali e vegetali di notevole interesse conservazionistico e sono anche degli importanti scrigni di biodiversità.

In sintesi, i boschi vetusti sono quei boschi che per vari motivi (proprietà pubblica, difficoltà di utilizzazione, mancanza di viabilità, presenza di aree protette, ecc.) non sono stati più utilizzati a fini produttivi da diversi decenni, e che una volta individuati e salvaguardati, potrebbero entrare a far parte della costituenda Rete regionale dei boschi vetusti che ha il principale scopo di salvaguardare tali realtà a fini naturalistici e di fruizione turistico-ricreativa a condizione che non vengano più utilizzati a fini produttivi.

Sotto un profilo sistematico, il disegno di legge regionale, laddove si limita a recepire i contenuti del legislatore statale usa quasi sempre la tecnica del rinvio.

Partendo da tale inquadramento normativo e di contesto, si fornisce di seguito l'illustrazione di dettaglio dei 15 articoli di cui è composto il progetto di legge.

## **GLI ARTICOLI DI LEGGE**

### Disposizioni generali

L'**articolo 1** contiene disposizioni di principio relative allo sviluppo sostenibile e all'azione ambientale. Conferma l'intento della Regione di valorizzare e assicurare la conservazione degli alberi monumentali e del patrimonio boschivo di particolare interesse.

L'**articolo 2** indica le finalità della legge in continuità con quanto previsto dalla legge n. 10 del 2013 e recepisce le definizioni di «Albero monumentale» e di «Bosco vetusto» ivi previste (art. 7, commi 1 e 1-bis).

L'**articolo 3** effettua un rimando alle definizioni contenute nella legge n. 10 del 2013 e fornisce ulteriori definizioni valevoli per la legge regionale. In particolare, introduce la definizione di «Albero monumentale regionale», «Bosco vetusto regionale» e di «Zona di protezione dell'albero» definendone le caratteristiche per la loro individuazione.

L'**articolo 4** istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali e conferma la condivisione delle informazioni e dei dati tra gli Enti interessati.

L'**articolo 5** dispone affinché la Giunta con direttiva dia attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 10 del 2013 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 relativamente agli alberi monumentali e ai boschi vetusti.

L'**articolo 6** definisce il procedimento per l'attribuzione del carattere di albero monumentale regionale e bosco vetusto regionale, e lo pone in capo alla Regione.

Demanda alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità e vetustà agli esemplari arborei di interesse regionale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013.

Gli **articoli 7 e 8** introducono le tutele e le salvaguardie per gli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali e stabiliscono le modalità per eseguire gli interventi su di essi.

L'**articolo 9** menziona l'impegno della Regione alla promozione di forme di collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati per sostenere iniziative di informazione, educazione, formazione e valorizzazione in merito al tema della conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di livello nazionale e regionale. Inoltre, la Regione si dota di un Sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali.

L'**articolo 10** stabilisce che la Regione possa promuovere e sostenere molteplici interventi ed iniziative, anche a mezzo della concessione di contributi i cui criteri e modalità saranno definiti dalla Giunta regionale, al fine di sostenere la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti (assoggettati sia alla tutela della legge n. 10 del 2013 sia alle azioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del presente progetto di legge).

#### Disposizioni finali

Gli **articoli 11 e 12** dispongono sulle attività di vigilanza e sulle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei divieti o delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi degli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali.

L'**articolo 13** contiene norme finanziarie.

L'**articolo 14** contiene la clausola valutativa.

L'**articolo 15** contiene le disposizioni transitorie e finali.

## **Art. 1**

### Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea della tutela ambientale e del patrimonio culturale, con la presente legge intende valorizzare e assicurare la conservazione degli alberi monumentali e del patrimonio boschivo di particolare interesse naturalistico, paesaggistico, storico, culturale e religioso ricadenti nel territorio emiliano-romagnolo.

## **Art. 2**

### Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge:

a) recepisce le definizioni di «Albero monumentale» e di «Bosco vetusto» di cui all'articolo 7, commi 1 e 1-bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed attua quanto ivi previsto;

b) definisce i criteri e le modalità per l'individuazione degli esemplari arborei e dei boschi di particolare pregio presenti sul territorio emiliano-romagnolo, non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 10 del 2013, ai quali attribuire il carattere di «Albero monumentale regionale» e di «Bosco vetusto regionale»;

c) promuove e sostiene azioni di conservazione, di gestione e di valorizzazione degli esemplari arborei ai quali è attribuito il carattere di monumentalità e dei boschi ai quali è attribuito il carattere di vetustà ed incentiva iniziative didattiche e divulgative per diffonderne la conoscenza;

d) promuove, nelle azioni di valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, un approccio integrato che unisce iniziative legate all'identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza delle persone, la responsabilità condivisa per l'ambiente e per migliorare la qualità della vita.

## **Art. 3**

### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 10 del 2013, nonché le seguenti definizioni:

a) «*Albero monumentale regionale (AMR)*»: albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n.

10 del 2013, e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi particolari valori:

1) naturalistico: per età, dimensioni, rarità botanica e specie, anche in riferimento al territorio regionale, e per il valore ecologico;

2) paesaggistico; per ubicazione, forma e portamento o architettura vegetale;

3) storico-culturale-religioso;

b) «*Zona di protezione dell'albero (ZPA)*»: area fisica di rispetto di norma di forma circolare e di raggio minimo di 10 metri, calcolata dall'esterno del fusto, atta alla conservazione del sito di radicazione e della chioma dell'Albero monumentale regionale per garantirne la stabilità strutturale e le buone condizioni vegetative e fitosanitarie;

c) «*Bosco vetusto regionale (BVR)*»: formazione boschiva, naturale o artificiale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, che presenti caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione e, in particolare, caratterizzata dalla presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) esemplari arborei di grandi dimensioni;

2) specie autoctone rare;

3) biodiversità animale e vegetale di particolare pregio naturalistico;

4) complessa struttura del popolamento forestale;

5) mancanza di interventi di utilizzazione forestale da almeno quaranta anni;

6) documentazione storica relativa alla presenza del bosco;

d) «Ente forestale»: l'Ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), individuato dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;

2. Gli Alberi monumentali regionali possono appartenere sia a specie autoctone che alloctone e ricadere sia in proprietà pubblica che privata, ricadere in aree forestali di origine naturale o artificiale, in aree rurali o urbane.

#### **Art. 4**

Istituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali presenti sul territorio emiliano-romagnolo e per assicurare la più ampia divulgazione delle stesse, istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali.

2. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità di gestione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali.

3. La Regione Emilia-Romagna, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette condividono le informazioni e i dati utili per l'attuazione della presente legge.

#### **Art. 5**

Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 2013

1. La Giunta regionale, con propria direttiva definisce le modalità per addivenire alla costituzione dell'elenco regionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 10 del 2013 e della normativa statale attuativa.

#### **Art. 6**

Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali

1. La Giunta regionale, con propria direttiva individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l'attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici idonei per l'attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013.

2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l'attribuzione dello status di Albero monumentale regionale e di Bosco vetusto regionale.

3. La Struttura regionale competente verificata la sussistenza delle caratteristiche di monumentalità per gli Alberi monumentali regionali (AMR) e le caratteristiche di vetustà dell'area proposta per i Boschi vetusti regionali (BVR) di cui all'articolo 3 esprime il proprio parere alla candidatura.

4. La Struttura regionale competente comunica l'avvio del procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità o di vetustà al soggetto proprietario dell'Albero monumentale regionale (AMR) e della Zona di Protezione dell'Albero (ZPA) o dell'area interessata dal Bosco vetusto regionale (BVR), al Comune, all'Ente forestale, all'Ente di gestione dell'area protetta e ai Carabinieri Forestale territorialmente interessati e lo pubblica sul proprio sito web.

5. I soggetti interessati possono presentare osservazioni e, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 4, la Struttura regionale competente, valutate le osservazioni prevenute, con proprio atto determina l'attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari arborei o di vetustà dei boschi e lo comunica ai soggetti di cui al comma 4.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è pubblicato sul sito web dell'amministrazione regionale e per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ed è altresì pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web dell'amministrazione comunale interessata territorialmente.

7. L'atto di conservazione del Bosco vetusto regionale può contenere il Piano di gestione dello stesso che, di norma, indica le attività e gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURERT all'esemplare arboreo è attribuito il carattere di monumentalità e al bosco il carattere di vetustà e ad essi si applicano le tutele di cui agli articoli 7 e 8.

9. La Struttura regionale competente inserisce i dati dell'Albero monumentale regionale (AMR) e del Bosco vetusto regionale (BVR) di cui al comma 6 nell'Elenco regionale degli Alberi monumentali regionali (AMR) e nella Rete regionale dei Boschi vetusti di cui all'articolo 4.

10. L'atto di conservazione degli Alberi monumentali regionali (AMR), comprese le relative Zone di protezione degli alberi (ZPA), e dei Boschi vetusti regionali (BVR) è recepito dai Comuni territorialmente interessati negli strumenti di pianificazione urbanistica.

## **Art. 7**

### **Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali**

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali (AMR) sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.

2. Per gli Alberi monumentali regionali è vietato:

- a) l'abbattimento, la rimozione e il danneggiamento;
- b) la modifica della chioma o dell'apparato radicale e la realizzazione di interventi che interessino gli organi epigei e l'apparato radicale;
- c) l'esecuzione di interventi ricadenti all'interno della Zona di protezione dell'albero (ZPA).

3. La Struttura regionale competente, accertata l'impossibilità a adottare soluzioni alternative, può autorizzare gli interventi di cui al comma 2, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La Struttura regionale competente, il Comune e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati, verificano il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale, e devono essere comunicati tempestivamente alla Struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.

5. In caso di abbattimento, di rimozione o di morte dell'esemplare monumentale tutelato la Struttura regionale competente procede all'approvazione dell'atto di rimozione del vincolo di conservazione e aggiorna l'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

### **Art. 8**

#### **Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali**

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali (BVR) sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4.

2. Per i Boschi vetusti regionali sono vietati:

- a) i tagli di utilizzazione forestale;
- b) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare gli apparati epigei e ipogei degli esemplari arbustivi ed arborei che formano il bosco vetusto;
- c) qualsiasi intervento che possa danneggiare o modificare il sottobosco e la presenza degli stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza.

3. La Struttura regionale competente può autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, solo per casi motivati, indicando eventuali prescrizioni vincolanti, e comunica il provvedimento ai soggetti interessati. La Struttura regionale competente, i Comuni, l'Ente forestale e l'Ente di gestione dell'area protetta territorialmente interessati, verificano e vigilano sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quelle previste nel Piano di gestione.

4. In caso di concreto imminente pericolo per l'incolumità pubblica gli interventi di cui al comma 2 possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione regionale, e devono essere comunicati tempestivamente alla Struttura regionale competente, ai soggetti interessati, ai Carabinieri Forestale territorialmente competenti.

#### **Art. 9**

##### Valorizzazione, informazione e formazione

1. La Regione Emilia-Romagna in occasione della "*Giornata nazionale degli alberi*" il 21 novembre promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di maggior pregio presente sul territorio emiliano-romagnolo e alla valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e ai boschi nella cultura italiana.

2. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene iniziative di valorizzazione, informazione e formazione volte a diffondere l'importanza della tutela e della corretta gestione degli esemplari arborei monumentali e dei boschi vetusti nell'ambito della conservazione della biodiversità e della promozione degli aspetti storico-culturali connessi.

3. Per le finalità della presente legge la Regione si dota di un Sistema informativo che assolve anche agli obblighi di costituzione dell'Elenco degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'art. 6.

#### **Art. 10**

##### Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare gli esemplari arborei monumentali e le relative zone di protezione, nonché i boschi vetusti, tutelati dalla presente legge e dalla legge n. 10 del 2013, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di:

- a) indagini sullo stato di salute;
- b) interventi di salvaguardia, conservazione e gestione;
- c) iniziative di censimento del patrimonio arboreo monumentale e dei boschi presenti sul territorio regionale;

d) iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte alla divulgazione della conoscenza, della tutela e dell'importanza della corretta cura e gestione.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso, la concessione, la rendicontazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1.

#### **Art. 11**

##### Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attraverso ARPAE, dai Comuni, dagli Enti forestali e degli Enti di gestione delle aree protette.

2. La Regione, i Comuni, gli Enti forestali e gli Enti di gestione delle aree protette possono promuovere forme di collaborazione con altri soggetti preposti alla tutela ambientale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni di cui alla presente legge.

#### **Art. 12**

##### Sanzioni amministrative

1. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell'art. 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 (cinquemila) euro a un massimo di 50.000,00 (cinquantamila) euro. Per l'esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell'apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ricadenti nella Zona di protezione dell'albero (ZPA) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 (duemila) euro a un massimo di 12.000,00 (dodicimila) euro.

3. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 si applicano per ciascun esemplare arboreo tutelato, sia esso singolo o facente parte di una formazione tutelata lineare o areale (filare o gruppo).

4. La Zona di protezione dell'albero (ZPA), in caso di abbattimento o di rimozione effettuati in assenza o in difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quello in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di 3.000,00 (tremila) euro a un massimo di 20.000,00 (ventimila) euro.

5. Per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi o di arbusti ricadenti nei boschi a cui è attribuito il carattere di vetustà ai sensi dell'art. 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di alberi facenti parte di un Bosco vetusto regionale di cui al comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo di 100,00 (cento) euro a un massimo di 500,00 (cinquecento) euro per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

7. L'area in cui sono stati effettuati gli interventi di cui al precedente comma 6, in assenza o difformità dell'autorizzazione regionale, non può essere destinata ad uso diverso da quella in atto prima di tali interventi per i dieci anni successivi all'evento. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 (trenta) euro a un massimo di 200,00 (duecento) euro per ogni esemplare arboreo o arbusto interessato.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, la Struttura regionale competente può prescrivere l'esecuzione di lavori di messa in pristino dei luoghi.

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono introitati al bilancio regionale.

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle procedure di accertamento, contestazione e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

### **Art. 13**

#### Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo I spese correnti - "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di

approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### **Art. 14**

##### Clausola Valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

tipologia e localizzazione degli Alberi Monumentali e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla legge n. 10 del 2013;

tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all'art. 6 dalla presente legge;

misure adottate per favorire ed incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi Monumentali (AMI), degli Alberi monumentali regionali (AMR), dei Boschi vetusti (BV) e dei Boschi vetusti regionali (BVR);

riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### **Art. 15**

##### Disposizioni transitorie e finali

1. Gli esemplari arborei che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 10 del 2013, già tutelati ai sensi dell'art. 6 legge regionale 2 del 1977 sono da considerare, a tutti gli effetti, Alberi monumentali regionali protetti ai sensi della presente legge.

2. L'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato.